

Art. 16
EI-3 (EI-3*) – Corsi d'acqua

funzione territoriale	Individuazione morfologica sul territorio del reticolo idrografico principale <u>(e delle aree inondabili individuate dal P.A.I.)</u> .
tipologia di tutela	Integrale
categoria d'uso prevalente	Conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti la funzione territoriale
categoria o destinazione d'uso complementari	Sistemazioni finalizzate alla fruizione della risorsa per attività all'aperto (esempio: sentieri, piste ciclabili lungo le sommità delle sponde, ecc...). Le destinazioni d'uso complementare debbono essere accertate, e dichiarate dal R.U.P., come compatibili con la funzione territoriale.
modalità d'attuazione	Diretta
categorie d'intervento sui manufatti esistenti	MO - Manutenzione ordinaria MS - Manutenzione straordinaria RC - Restauro e risanamento conservativo <u>(*RE - Ristrutturazione edilizia)</u> <u>(*NC - Nuova costruzione)</u>
grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi	Parametri esistenti
standards urbanistici	= = =
prescrizione e note particolari	<p>Sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo degli alvei, salvo le opere relative ai progetti di recupero e ripristino delle ottimali condizioni idrauliche. All'interno dell'azonamento sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, fatta eccezione per le opere attinenti al regime idraulico, per le derivazioni e le captazioni d'acqua, per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento sia viario che impiantistico.</p> <p>Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Nella fascia di 10 ml., a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, è vietata l'aratura di profondità superiore a 50 cm. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e</p>

	<p>comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico. Per i corsi d'acqua è fissata una zona di rispetto inedificabile, coincidente con l'azonamento, dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui.</p> <p>Per le parti di zone urbanistiche interferenti con le ZSA di tipo 7 (zone di fondovalle con presenza di terreni incoerenti), fatte salve le disposizioni e gli indirizzi del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico approvato con D.C.R. 116/04 (Suppl. n. 5 B.U.R. 15 del 13/02/04) e ss.mm.ii, le modalità di edificazione con eventuali prescrizioni o limitazioni sono subordinate a:</p> <p>oltre all'obbligatorio rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee, per le zone urbanistiche in oggetto qualora vengano utilizzate per attività industriali, artigianali o comunque diversamente denominate, andranno adottati i più opportuni accorgimenti atti ad impedire l'inquinamento, anche di tipo accidentale, dei corpi idrici recettori;</p> <p>relazioni geologiche a corredo dei progetti per le trasformazioni urbanistiche, indipendentemente dal tipo di destinazione d'uso previsto, dovranno contenere lo schema della circolazione idrica sotterranea anche se a carattere stagionale, nonché definire l'eventuale interferenza tra le possibili oscillazioni piezometriche e le eventuali strutture interrato, per gli opportuni correttivi alle modalità di intervento.</p> <p>Le parti delle zone urbanistiche interferenti con le zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali di tipo 6 (ambiti a rischio di esondazioni censiti dal P.A.I.), sono previsti esclusivamente gli interventi i seguenti interventi:</p> <p>ai sensi dell'art. 12 punto 3 lettera l, sono consentiti gli "... spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate al campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana";</p> <p>le previsioni urbanistiche di cui all'art. 33.01 delle N.T.A./PRG, interferenti con l'ambito P.A.I. E 14-0015 (P4-R3), dovranno osservare le disposizioni degli artt. 7 e 9 delle NA/P.A.I., prevedendo altresì, qualora vi siano i requisiti di ammissibilità, la predisposizione della PROCEDURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO (per maggiori dettagli si consulti l'art. 23 NA/P.A.I. e circolare esplicativa AdB del 09/03/2004.</p> <p>In alternativa è comunque possibile, qualora vi siano i presupposti, procedere alla MODIFICA DELLE AREE di cui all'art. 19 delle NA/P.A.I..</p> <p><u>(* Nelle zone individuate con la sigla EI-3* sono possibili esclusivamente quegli interventi previsti dall'art.9, co. 1, del P.A.I. vigente)</u></p>
--	--

(approvato con atto C.C. n°89 del 09/12/2011)